

FAL 3/2014

SENTENZA Nr. _____ 3 ANNO 2014

com 132
Rep 35
IF 488/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

^{Terza}
~~Seconda~~ Sezione Civile - Ufficio Fallimentare

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice rel.
dott. Arianna De Martino	-Giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura iscritta al N. 488/2013 R.G.Pre-Fall. avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento in proprio di Goal Trading S.p.a. con sede in Ponte San Giovanni (PG), Via A. Volta 88 – C.F. 02903650543

- OMISSIS -

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

Dichiara

il fallimento di Goal Trading S.p.a. con sede in Ponte San Giovanni (PG), Via A. Volta 88 – C.F. 02903650543

Delega

alla procedura il Giudice dott.ssa Francesca Altrui.

Nomina

Curatore il dott. Massimiliano Piselli.

Dispone

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.

Ordina

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce

il giorno 21.5.2014 Ore 9,00 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

Dispone

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 7/1/2014

Il Giudice Estensore

Il Presidente

RESPONSABILE CANCELLERIA FALLIMENTARE
CANCELLIERE C2
(Dr. Lanfranco Lanari)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 09/01/2014
IL CANCELLIERE

- al custode
 - all'Arch. Notarile
 - al Cur. u
 - al Dr. Buhati
 - alle Cam. Com. PG
 - al PH sede
 - alle Uff. Giud. PG
- PG 9/1/14 ufr



ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Perugia, 01/09/2014
IL CANCELLIERE

Handwritten signature of the cancelliere.